

Firmato  
digitalmente



REPUBBLI CA I TALI ANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] proposto da  
Grazia Castoro, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con  
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

***contro***

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale  
dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

del provvedimento che ha respinto la istanza di riconoscimento di infermità  
dipendenti da causa di servizio - equo indennizzo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero  
dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, primo maresciallo, luogotenente dell'Esercito italiano, ha presentato, in data [REDACTED], istanza di riconoscimento per causa di servizio della infermità : Carcinoma avanzato dell'[REDACTED], dallo stesso accusata e riconosciuta dalla commissione medica militare.

Lo stesso decedeva in data [REDACTED]

In data [REDACTED] la resistente, su conforme e reiterato parere Comitato di Verifica per le Cause di Servizio respingeva la indicata istanza.

Avverso tale determinazione l'erede reagiva con ricorso giurisdizionale.

Alla udienza pubblica del giorno [REDACTED] il Collegio, con ordinanza n. [REDACTED], ordinava alla resistente la produzione del parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

L'incombente veniva assolto nei termini indicati.

Il provvedimento contestato, invero, mutua pedissequamente la motivazione al riguardo assunta dall'Organo consultivo.

In particolare l'indicato organo ha così motivato il parere negativo rilasciato :

“ Considerato che l'infermità : Carcinoma avanzato dell'[REDACTED]-[REDACTED], Non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto, nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di con causalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso neoplastico”.

Osserva il Collegio.

La motivazione del parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di

Servizio e mutuato dalla resistente, invero, proprio in relazione alla gravità ed alla significativa importanza della patologia accusata, risulta, all'evidenza, carente e non adeguata al fatto scrutinato, risultando la stessa un mero artificio verbale in cui l'indicato organo non precisa, né specifica le ragioni del diniego, limitandosi a fornire una mera e stereotipata giustificazione senza analizzare, né indicare, in modo approfondito e compiuto gli aspetti e le conoscenze scientifiche afferente alla vicenda esaminata.

Ciò pregiudica la natura e la funzione che l'ordinamento assegna alla motivazione dei provvedimenti, quale essenziale strumento per partecipare in modo chiaro ed oggettivo il ragionamento sotteso alla determinazione adottata, sia sotto il profilo giuridico che con riferimento alle scelte discrezionali di esclusiva pertinenza della p.a.

Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto ed i provvedimenti impugnati devono essere annullati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti contestati.

Condanna la p.a. al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente quantifica in euro [REDACTED] oltre IVA CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**

**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.